



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

CF: 92034120805 CM: RCIC84300P CU: UFOSMA

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabria (RC)

Tel. 0966/371202

e-mail: rcic84300p@istruzione.it

PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icbagnara.gov.it

Prot. n. 7870

Bagnara Calabria 30/09/2019

AI personale docente e ATA
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
SEDE
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75.

Il recente D. Lgs. n. 75/2017 (entrato in vigore il 22/06/2017), ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001. Di particolare rilievo sono le modifiche e le integrazioni nella materia concernente il procedimento disciplinare, che in sintesi, risultano essere:

- a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;
- b) l'espressa previsione della competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni;
- c) doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

In riferimento alla lett. a) si elencano, qui di seguito, i termini del procedimento disciplinare per come riformati:

- ✓ la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;
- ✓ il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni;
- ✓ il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito.

Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell'organismo procedente.

In riferimento alla lett. b) si richiama l'attenzione, in particolare, sull'introduzione del comma 9-quater nell'art. 55-bis, che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.

La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione fino a 10 giorni, è oggi espressamente prevista dalla legge.

E' per il resto confermata la competenza degli U.C.P.D.

Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.

Si evidenzia che la norma in esame non preveda la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all'UCPD (comma 3 dell'articolo 55-bis vecchio testo). Tale adempimento, anche se non più previsto dalla legge, appare però quanto meno opportuno, date anche le indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con la circolare 88/2010.

In relazione, infine, alla lett. c), si evidenzia come assumano carattere vincolante le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (v. C.M. 32 del 20 aprile 2012).

Per comodità di consultazione si allega anche il testo degli artt. dal 55 al 55 sexies del D. Lgs 165/2001 nella nuova versione, dove sono evidenziate le modifiche/integrazioni di maggior rilievo.

Allegati:

1. D. Lgs. n. 75/2017
2. Nuova versione degli artt. dal 55 al 55 sexies del D.Lgs. 165/2001

Il Dirigente Scolastico

Dott. Domenico Maiuri

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93